SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
20 giugno 1985 *

Nella causa 228/84,

Maurice Pauvert, dipendente della Corte dei conti delle Comunità, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario, sig. Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente e dal sig. Marty-Gauquié, in qualità di coagente, assistiti dall'avv. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la propria sede, 29, rue Aldringen,

convenuta,

causa avente ad oggetto di far statuire che la nota dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 7 marzo 1983, n. 2517, ha valore di promozione dal grado D2 al grado D1,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 6 giugno 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 settembre 1984, il sig. Maurice Pauvert, dipendente della Corte dei conti, assunto dalla Commissione come autista nel 1973 e trasferito nel 1978 alla Corte dei conti col grado D2, ha proposto un ricorso inteso a far statuire che la nota dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) in data 17 marzo 1983, rivolta al ricorrente, ha valore di promozione dal grado D2 al grado D1, e, in quanto occorra, all'annullamento della nota 12 luglio 1983 con cui l'APN ha respinto il reclamo del ricorrente vertente sullo stesso punto.

2 Dagli atti processuali risulta che, il 16 febbraio 1983, la Corte dei conti pubblicava l'avviso di posto vacante n. CC/D/1/83 relativo al « posto di capogruppo (autista) nella carriera D1. Secondo tale avviso i candidati al posto di cui trattasi dovevano essere in possesso di « un'esperienza come autista di quindici anni » e « le domande di trasferimento » dovevano presentarsi entro il 10 marzo 1983. A seguito di esso, un solo dipendente della Corte dei conti, il sig. Q. (grado D2 e promovibile), poneva la propria candidatura, chiedendo la promozione.

3 L'APN non teneva cionondimeno presente tale candidatura, ma offriva il posto al ricorrente, come risulta dalla nota di cui è causa del 17 marzo 1983, n. 2517, inviata al ricorrente dal presidente della Corte dei conti e che contiene fra l'altro i seguenti passi:

« Come le ho oggi preannunciato, (...) intendo coprire il posto D1 (autista) resosi vacante presso la Corte.

(...)

Previo esame delle sue capacità, sono disposto a procedere alla sua nomina a tale posto D1, se lei mi conferma di essere capace di svolgere le mansioni definite (...) e di essere d'accordo. In tal caso, procederò alla sua nomina (...) ».

L'indomani, il ricorrente aderiva alla proposta.

4 Cionondimeno, non si procedeva nemmeno a tale nomina. Viceversa il 7 luglio 1983, il presidente della Corte dei conti firmava, in qualità di APN, un nuovo avviso di posto vacante n. CC/D/2/83. Da tale avviso risulta che esso « annulla e sostituisce l'avviso di posto vacante n. CC/D/1/83 » e che i candidati al posto di cui trattasi dovevano avere un'esperienza professionale « di almeno quindici anni, di cui otto come autista ».

5 A seguito di questo secondo avviso, l'APN procedeva ad uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili, compresi il ricorrente e il sig. Q. Anche se il responsabile della divisione del personale e dell'amministrazione proponeva di promuovere il Q., l'APN decideva di non coprire più il posto mediante promozione, ma di bandire un concorso interno. Di conseguenza, il 16 maggio 1984, veniva pubblicato il bando di concorso interno n. CC/D/2/83. Secondo tale bando, potevano partecipare al concorso i candidati in possesso di una « esperienza professionale di almeno quindici anni, di cui almeno otto in qualità di autista, in attività connesse alle mansioni della categoria D ».

6 Il 27 giugno 1984, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, chiedendo in sostanza, all'APN di « rendere ufficiale la (sua) nomina al posto vacante D1 come previsto dalla nota 2517 ». Tale reclamo veniva espressamente respinto dall'APN, con nota 12 luglio 1984, diretta al ricorrente, e redatta nei seguenti termini:

« (...)

La nota 17 marzo 1983, n. 2517, costituisce certo un impegno dell'APN a coprire il posto di capo gruppo (autista) nella carriera D1 promuovendola.

Tale impegno è stato assunto, come prescritto dall'art. 45, n. 1, dello statuto del personale, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili (...). Ovviamente lo scrutinio è stato effettuato alla luce dei requisiti indicati nell'avviso di posto vacante n. CC/D/1/83.

Orbene, dopo averle inviato, il 17 marzo 1983, la suddetta nota n. 2517, l'attenzione dell'APN è stata richiamata sul fatto che, benché lei possedesse in quel momento un'esperienza professionale di quindici anni ed anche più, tale esperienza non era stata interamente maturata, come richiedeva invece l'avviso di posto vacante, in qualità di autista (" " esperienza come autista di quindici anni " ").

(...)

Questo fatto bastava per rendere illegittima la sua eventuale promozione al posto da coprire e per farla annullare in caso d'impugnazione.

(...)

Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti di tutti gli interessati, fra i quali i suoi, e al fine di osservare il principio del legittimo affidamento, l'APN ha deciso di ricominciare il procedimento dall'inizio.

(...)

(Il) nuovo avviso di posto vacante, lungi dal recarLe pregiudizio, Le consentiva di aspirare ad essere incluso fra i dipendenti che potevano essere promossi a tale posto.

(...)

Orbene, (dal) nuovo scrutinio per merito comparativo doveva risultare che più dipendenti di categoria D erano in possesso di un'esperienza professionale ampiamente rispondente ai requisiti indicati nell'avviso di posto vacante del 7 luglio 1983, n. CC/D/2/83 ed avevano curriculi molto simili fra loro.

L'APN, che si avvale del suo potere discrezionale in materia, ma che agisce tanto nell'interesse del servizio quanto in quello di tutti gli interessati, ha deciso allora di non procedere più a coprire il posto mediante promozione, ma di far ricorso alla procedura del concorso interno espressamente contemplata dall'art. 29 dello statuto, ritenendo che il concorso per titoli ed esami affidato ad una commissione giudicatrice imparziale ed indipendente costituisse il mezzo più sensato per stabilire una graduatoria dei candidati.

Agendo in tal modo, essa (l'APN) non Le ha recato alcun pregiudizio. Lei può ovviamente porre la Sua candidatura e partecipare a tale concorso.

(...) ».

7 A sostegno del ricorso, il ricorrente assume, in primo luogo, che la nota n. 2517 costituisce una decisione di promozione valida nei suoi confronti. A partire dalla comunicazione di tale nota, all'APN non resterebbe infatti alcun potere discrezionale; dopo che il ricorrente aveva dato l'assenso a tale comunicazione, la promozione si sarebbe quindi perfezionata. D'altronde, se l'APN avesse ritenuto che l'errore di valutazione delle capacità del ricorrente non consentiva la sua nomina, la suddetta nota avrebbe dovuto in ogni caso produrre i suoi effetti dopo la pubblicazione del secondo avviso di posto vacante, alle cui condizioni il ricorrente rispondeva in pieno. Quindi, questo secondo avviso avrebbe fatto venir meno qualsiasi irregolarità eventualmente commessa all'inizio e si sarebbe perciò tutt'al più avuta, fra le rispettive date di pubblicazione dei suddetti avvisi, « una nullità relativa e virtuale » che non si potrebbe più far valere nei suoi confronti.

8 In secondo luogo, il ricorrente deduce la trasgressione del principio del legittimo affidamento. Egli pone in rilievo di non aver avuto alcun motivo di presupporre una qualsivoglia irregolarità nel procedimento per la sua promozione, giacché spetta all'APN ridurre, se necessario, la durata dell'esperienza professionale prescritta, com'essa ha d'altronde fatto nel caso in esame.

9 Infine, il ricorrente deduce la trasgressione del principio di sana amministrazione. Egli ricorda che l'APN ammette di aver commesso un errore nell'assumere l'impegno di promuoverlo. Orbene, un siffatto errore sarebbe del tutto sufficiente per provare che vi è stata momentanea trasgressione del summenzionato principio.

10 La Corte dei conti ribatte che l'impegno di coprire il posto vacante di cui trattasi promuovendovi il ricorrente derivava dall'errata valutazione dei dati di fatto da parte dell'APN, dovuta alle schede personali del ricorrente, non abbastanza particolareggiate. Quando è venuta a conoscenza dei fatti, l'APN avrebbe deciso di ricominciare la procedura di nomina in modo legittimo e che consentisse al ricorrente di concorrere al posto vacante.

11 Secondo la Corte dei conti, l'impegno di promuovere il ricorrente, contenuto nella nota n. 2517, in quanto viziato da errore di fatto, va considerato inesistente, nullo ed inefficace. La pubblicazione dell'avviso di posto vacante n. CC/D/2/83 non avrebbe affatto cambiato la situazione, dato che dopo tale pubblicazione si sarebbe

potuto adempiere il suddetto impegno solo trasgredendo lo statuto, in particolare gli artt. 29 e 45 di questo.

12 La Corte dei conti nega che, nel caso in esame, ricorrano i presupposti del principio generale della tutela del legittimo affidamento. Il legittimo affidamento non potrebbe infatti sussistere in ispregio dello statuto e il ricorrente dovrebbe — o avrebbe dovuto — sapere di non possedere i requisiti di cui all'avviso di posto vacante n. CC/D/1/83 e quindi che la sua eventuale promozione sarebbe stata illegittima.

13 Infine, la Corte dei conti eccepisce che l'APN si è pienamente attenuta al principio di sana amministrazione giacché aveva corretto l'errore commesso osservando la legalità, pur tenendo conto dell'interesse e delle aspirazioni del ricorrente.

14 Al fine di dirimere la lite, è anzitutto opportuno rilevare che l'APN non ha mai adottato un atto che promuovesse il ricorrente al posto di cui trattasi e che era impossibile per l'APN, una volta accertato il suo errore di fatto, procedere ad una promozione del genere, dato che questa sarebbe stata in contrasto coi requisiti di cui all'avviso di posto vacante. l'APN non aveva quindi altra scelta se non quella di cominciare daccapo il procedimento, il che presupponeva necessariamente la revoca dell'impegno assunto nei confronti del ricorrente. Ne consegue che questi non può basare le sue conclusioni sulla validità di tale impegno.

15 Il ricorrente, poiché era effettivamente la persona che meglio di chiunque poteva sapere di non possedere i requisiti di cui all'avviso di posto vacante, non può nemmeno basare il ricorso sulla trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento, dato che un siffatto affidamento non poteva derivargli dall'impegno inficiato dall'errore di fatto di cui sopra.

16 Per quanto riguarda la censura relativa all'attività amministrativa in generale, si deve ammettere che l'APN avrebbe dovuto informare il ricorrente della situazione e della necessità in cui si trovava di revocare l'impegno, non appena accertato il proprio errore di fatto. Tuttavia, poiché l'APN ha dato una spiegazione completa in risposta al reclamo del ricorrente ed ha accuratamente cercato, nella procedura

iniziata ex novo, di salvaguardare gli interessi di questo dandogli la possibilità di tener ferma la propria candidatura e di concorrere, infine, per il posto di cui trattasi, quest'ultima censura non può essere accolta.

17 Per questi motivi, il ricorso va respinto nel suo complesso.

Sulle spese

18 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 giugno 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due